



CORSO DI FORMAZIONE SU:

L'ORDINAMENTO FORENSE

**PUBBLICITA' - ASSICURAZIONI - PREVENTIVO
INCARICO - COMPENSO – EQUO COMPENSO
CLAUSOLE VESSATORIE**

EMPOLI 20/27.11 - 4/11.12.2018



**CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO**

LA PUBBLICITA' CONSENTITA AGLI AVVOCATI E LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO LA PUBBLICITA' CONSENTITA AGLI AVVOCATI

- L'art. 10 della Legge Professionale descrive le regole che l'avvocato deve seguire nell'**informare i terzi sull'esercizio della professione**. Il legislatore ha voluto evitare il termine "**pubblicità**" (il termine poi è stato usato nella prassi) e ha dettato i limiti.
- I limiti sono **intrinseci** (soggettivi e oggettivi) ed **estrinseci** (positivi e negativi):
 - **intrinseci soggettivi**: deve riguardare l'attività professionale, l'organizzazione e la struttura dello studio e le specializzazioni o i titoli scientifici e professionali;
 - **intrinseci oggettivi**: deve riferire la natura e limiti dell'obbligazione professionale;
 - **estrinseci positivi**: deve essere trasparente, veritiera e corretta;
 - **estrinseci negativi**: non deve essere comparativa con l'attivi di altri professionisti (anche non avvocati), equivoca, ingannevole, denigratoria e suggestiva.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE **PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO** **LA PUBBLICITA' CONSENTITA AGLI AVVOCATI**

- L'ultimo comma dell'art. 10 prevede la **sanzione disciplinare** in caso di violazioni della disposizioni indicate nei commi precedenti e quindi il **Codice Deontologico Forense** ha previsto una norma specifica, **l'art. 35**, che ha aggiunto altri obblighi:
 - il rispetto della **segretezza e riservatezza** non potendo indicare i nomi dei clienti;
 - non poter indicare **titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale**;
 - l'indicare il **titolo professionale, il nome dello studio e l'Ordine di appartenenza**;
 - non poter indicare i nominativi di **terzi professionisti non collegati allo studio**;
 - non poter utilizzare il **nominativo dell'avvocato defunto** senza il consenso;
 - nelle forme e modalità deve rispettare i principi **di dignità e decoro**.
- La violazione di questi doveri comporta la **sanzione disciplinare della censura**.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO LA PUBBLICITA' CONSENTITA AGLI AVVOCATI

- **L'art. 35 del Codice Deontologico Forense non riporta più gli obblighi che erano stati originariamente previsti ai commi 9 e 10 e relativi all'obbligo di usare solo propri siti web con domini propri e senza reindirizzamento, riconducibili solo al proprio studio e previa comunicazione al COA di appartenenza e con il divieto di usare riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito internet dello studio.**
- **L'articolo è stato modificato con delibera del CNF del 22.1.2016, pubblicata in GU il 3.5.2016 al n. 102, a seguito del caso "Amica Card" con l'irrogazione della sanzione di Euro 912.536,40 da parte della AGCM, sanzione ridotta dal TAR del Lazio 1.7.2015 n. 8778 e confermata dal Consiglio di Stato Sez. VI 22.3.2016 n. 1164.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO LA PUBBLICITA' CONSENTITA AGLI AVVOCATI

- Il **CNF** si è già occupato in diversi casi della responsabilità disciplinare per l'art. 35.
- L'avvocato **non può dichiararsi ancora specialista**, mancando il relativo regolamento, ma solo i settori di attività prevalente (CNF 29.4.2017 n. 49).
- La **dignità e il decoro** comportano l'obbligo di limitarsi a una mera descrizione della propria attività **senza enfasi e autocelebrazione** (CNF 29.4.2017 n. 49).
- La Legge 248/2006 (**Legge Bersani**) che ha abrogato il divieto della pubblicità per i professionisti all'epoca vigenti, **non autorizza messaggi pubblicitari indiscriminati che siano avulsi dai principi del codice deontologico** per la peculiarità della professione forense e per la funzione sociale della stessa e quindi sussistono limiti a dignità e decoro che l'avvocato deve comunque rispettare (CNF 9.3.2017 n. 8).⁶



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO LA PUBBLICITA' CONSENTITA AGLI AVVOCATI

- Anche il nostro **COA** si è occupato tante volte della materia pubblicitaria.
- L'obbligo di non **indicare il nominativo dei propri clienti** nei messaggi pubblicitari è stato interpretato come destinato al "pubblico indistinto" e quindi non è possibile per l'avvocato indicare i clienti sul suo **sito web**. La fattispecie però **non si applica al caso in cui l'avvocato indichi alla PA altri incarichi commissionatigli dalla PA** perché gli enti pubblici devono indicare gli incarichi conferiti ai professionisti esterni e quindi si tratta di un dato già pubblico (Parere COA del 24.1.2018).
- Il fatto che un **messaggio informativo** di un avvocato sia affidato a un **circuito pubblicitario**, anche informatico, di per sé non costituisce un disvalore essendo semplicemente una diversa modalità di informazione (Parere COA del 9.5.2018).



**CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO**

L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE **PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO** **L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE**

- L'art. 12 Legge Professionale si intitola “*Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni*” e prevede due obblighi assicurativi.
- La norma prevede quindi **due diverse polizze** assicurative: **una per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e una contro gli infortuni**.
- L'obbligo di stipulare le polizze assicurative (responsabilità civile e infortuni) grava **sull'avvocato, sulla associazione professionale e sulla società tra avvocati**.
- Per le associazioni professionali e le società tra avvocati **le polizze assicurative** contro la responsabilità civile e contro gli infortuni **devono coprire indistintamente tutti gli associati e tutti i soci**. Cioè tutti gli avvocati dello studio associato o societario devono avere le coperture previste dalle due polizze assicurative.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

- **La polizza della responsabilità civile** riguarda la **colpa professionale**, compresa la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori avuti in deposito dai clienti.
- **L'avvocato deve rendere noti al cliente gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile** con il preventivo, con il contratto di mandato professionale o con altra comunicazione. La comunicazione dovrebbe indicare anche il massimale.
- **La polizza infortuni** riguarda gli infortuni derivanti ai **collaboratori, dipendenti e praticanti** in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione. Gli infortuni possono verificarsi anche fuori dei locali dello studio, **anche "in itinere"**.
- **La polizza deve comprendere anche l'attività** (dell'avvocato, del collaboratore, del dipendente e del praticante) **di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO
L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
OBBLIGHI COMUNI A ENTRAMBE LE POLIZZE

- **Le polizze si stipulano autonomamente o tramite convenzioni sottoscritte dal CNF o da ordini territoriali (polizze assicurative per la responsabilità professionale), associazioni ed enti previdenziali forensi (anche polizze assicurative per infortuni).**
- **Gli estremi delle polizze assicurative (responsabilità e infortuni) e ogni successiva variazione vanno comunicate dall'iscritto al consiglio dell'ordine di appartenenza.**
- **La mancata osservanza questo obbligo è un illecito disciplinare (art. 70/5 CDF).**
- **Le condizioni essenziali delle polizze assicurative e i massimali minimi delle stesse sono stabiliti e aggiornati ogni 5 anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO

L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO MINISTERIALE 22.9.2016 n. 104834 – COLPA PROFESSIONALE

- Le polizza copre **la responsabilità professionale colposa anche grave.**
- La polizza copre **la responsabilità professionale verso i clienti e i terzi.**
- Non sono considerati terzi **i collaboratori e i familiari** dell'avvocato.
- Per **il rischio assicurato** per attività professionale si intende:
 - rappresentanza e difesa davanti ad autorità giudiziarie e ad arbitri;
 - atti preordinati e consequenziali (iscrizione ruolo, notificazione);
 - consulenza o assistenza stragiudiziali;
 - redazioni di pareri e contratti;
 - assistenza attività di mediazione o di negoziazione assistita.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO
L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO MINISTERIALE 22.9.2016 n. 104834 – COLPA PROFESSIONALE

- **L'avvocato può pattuire con l'assicuratore l'estensione della copertura assicurativa ad altre attività che può svolgere. La polizza deve coprire anche la colpa civile per i fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.**
- **La copertura si estende anche alla responsabilità civile per i danni che possono derivare dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o anche dalle controparti processuali di questi ultimi.**
- **In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il regresso della compagnia verso i condebitori solidali dell'avvocato responsabile.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO

L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO MINISTERIALE 22.9.2016 n. 104834 – COLPA PROFESSIONALE

- L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi:
 - **una retroattività illimitata**: la copertura dall'inizio della attività professionale, a prescindere da quando il fatto colposo sia accaduto o la richiesta danni sia fatta;
 - **una ultrattività di almeno dieci anni**, a partire dalla data di cessazione dell'attività professionale per tutti gli avvocati che cessano l'attività nella vigenza della polizza.
- La polizza deve contenere delle clausole che **escludano espressamente il diritto di recesso da parte dell'assicuratore** dal contratto di assicurazione con l'avvocato a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso della durata dello stesso o del periodo di ultrattività della polizza stessa garantendo la copertura.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO
L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO MINISTERIALE 22.9.2016 n. 104834 – COLPA PROFESSIONALE

- L'art. 3 del Decreto Ministeriale preve **i massimali minimi** delle polizze assicurative per i danni derivanti dalla responsabilità professionale dell'avvocato.
- E' possibile la stipulazione **di franchigie e di scoperti** e in questo caso **l'assicuratore dovrà comunque risarcire il terzo per l'intero importo**, con **la facoltà di recuperare l'importo** della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che deve essere tenuto integralmente indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo danneggiato.
- Le parti possono pattuire delle **clausole di adeguamento del premio**, nel caso di **incremento del fatturato**, durante la vigenza del contratto. Il massimale minimo deve intendersi al **netto delle spese di resistenza** ex art. 1917/3, secondo periodo, cc.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO
L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
DECRETO MINISTERIALE 22.9.2016 n. 104834 – INFORTUNI

- La polizza copre collaboratori, praticanti e dipendenti **esclusi dall'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L.** dagli infortuni nello svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, che causino **morte, invalidità permanente o temporanea**, e coprire le **spese mediche**. La polizza deve includere tra i rischi assicurati anche l'infortunio per gli **spostamenti necessari all'attività professionale**.
- Le somme assicurate minime sono:
 - capitale caso **morte: euro 100.000,00;**
 - capitale caso **invalidita' permanente: euro 100.000,00;**
 - **diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.**



**CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO**

LE RAGIONI DELL'INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEI COSTI PREVEDIBILI



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- **L'art. 13/5** della Legge Professionale, modificato dall'art. 1/141 lett. d) L. 4.8.2017 n. 124, **ha per la prima volta inserito l'obbligo**, e non più la facoltà (*a richiesta del cliente*) come era stato fino ad allora, **per l'avvocato di "comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfetarie e compenso professionale"**.
- Prima di esaminare il contenuto della norma, destinata a cambiare radicalmente uno degli aspetti fondamentali dei rapporti tra avvocato e cliente, anche da un punto di vista deontologico, bisogna capire **la ratio della norma stessa e quali siano i principi della riforma a cui il Legislatore si è ispirato**.
- Si tratta di **un'evoluzione** a cui bisogna rifarsi per capire le ragioni che lo hanno spinto a intervenire così radicalmente nei rapporti avvocato – cliente.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- **Il sistema previgente si basava, com'è noto, sulla obbligatorietà delle tariffe professionali** che erano previste dagli artt. 57 e segg. RDL 27.11.1933 n. 1578.
- **Pertanto il problema dei rapporti economici tra avvocati e clienti e cioè della remunerazione della prestazione professionale dei primi da parte dei secondi non si poneva** in quanto, obbligatoriamente, dovevano essere applicate le tariffe forensi emanate con cadenza biennale dal Ministro della Giustizia.
- **Per le prestazioni professionali giudiziali** vigeva all'epoca l'art. 24 della Legge 13.6.1942 n. 794 il quale recitava: *"Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla"*.
- **L'inderogabilità dei minimi tariffari era poi stata ritenuta applicabile anche alle prestazioni professionali stragiudiziali** (Cass. Sez. Lav. 27.9.2010 n. 20269).



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- L'art. 2233/1 cc prevedeva la pattuizione del compenso ma con i seguenti limiti:
 - **la pattuizione di compensi entro le Tariffe Forensi** con i minimi inderogabili e con i massimi derogabili purché i compensi non fossero manifestamente sproporzionati ex art. 43 previgente Codice Deontologico Forense;
 - **la pattuizione di un palmario**, e cioè di un premio in aggiunta all'onorario per l'impegno profuso e il risultato raggiunto (Cass. Sez. II, 26.4.2012 n. 6519);
 - **la nullità dei patti di cessione dei crediti litigiosi** prevista dall'art. 1261/1 cc;
 - **la nullità del "patto di quota lite"** ex art. 2233/3 cc che recitava: "*Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni*".
- Completava il quadro **l'art. 45 del previgente Codice Deontologico Forense.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO

IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- Il quadro normativo fu sconvolto dal cd. "**Decreto Bersani**" e cioè dal Decreto Legge 4.7.2006 n. 223 convertito in Legge 4.8.2006 n. 248, **che all'art. 2 prevede:**
 - **l'abrogazione della obbligatorietà delle tariffe professionali anche nei minimi;**
 - **l'abrogazione del divieto del patto di quota lite previsto dall'art. 2233/3 cc;**
 - **la nullità del patto tra avvocati e clienti per il compenso se non scritto;**
 - **l'obbligo delle norme deontologiche di adeguarsi a queste nuove disposizioni;**
 - **la nullità delle norme deontologiche in contrasto se non adeguate.**
- **Le tariffe professionali non erano più obbligatorie ma erano ancora vigenti e quindi, in caso di mancata pattuizione del compenso, ancora costituivano la base per la determinazione dello stesso da parte del giudice ex art. 2233/1 cc.**
- **Per evitare la loro ultrattività, l'art. 9/1 del Decreto Legge 24.1.2012 n. 1, convertito in Legge 24.3.2012 n. 27, ne sancì la definitiva abrogazione.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- La norma del cd. "**Decreto Cresci Italia**" prevede poi **l'introduzione dei parametri forensi**, come noi oggi li conosciamo, utilizzabili però solamente per le liquidazioni giudiziali e quindi per l'applicazione, nei giudizi civili, dell'art. 91 cpc.
- **Per determinare il compenso** dovuto dal cliente, **vigeva solo la pattuizione contrattuale** che fu prevista dal quarto comma dell'art. 9 il quale statuì che:
 - **il compenso andava pattuito al conferimento dell'incarico;**
 - **l'avvocato aveva l'obbligo di informare prima il cliente sull'incarico;**
 - **l'informazione doveva riguardare anche gli oneri ipotizzabili per l'incarico;**
 - **l'avvocato doveva comunicare al cliente il preventivo scritto del compenso;**
 - **il preventivo su richiesta doveva comprendere oneri, costi, spese e contributi.**
- **Il quinto comma abrogò ogni riferimento normativo alle tariffe professionali.**
- **In questo quadro normativo è stata approvata la nuova Legge Professionale.**



**CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO**

L'OBBLIGO DELLA PREVENVIVA COMUNICAZIONE DEI COSTI PREVEDIBILI SECONDO LA LEGGE PROFESSIONALE



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- La **Nuova Legge Professionale** ha dovuto prendere atto delle novità legislative e della **impossibilità del ritorno al sistema delle Tariffe Forensi obbligatorie**.
- La Legge 31.12.2012 n. 247 ha attuato il cd "**principio di trasparenza**" e cioè **l'obbligo di colmare l'asimmetria informativa** esistente tra avvocato e cliente.
- Il principio di trasparenza deriva dall'art. 2 della Costituzione (**doveri di solidarietà sociale ed economica**) e che viene attuato dagli artt. 1175 cc (**obbligo di correttezza**), 1176 cc (**obbligo di diligenza**) e 1375 cc (**obbligo di buona fede**).
- Il Legislatore, in altre parole, ha voluto prevedere che **l'avvocato nei confronti del cliente fosse trasparente e non potesse sfruttare, a proprio vantaggio, le informazioni** di cui può (o dovrebbe poter disporre) **sulla durata, sull'esito e sul costo della difesa professionale** per cui il cliente intende concedergli il mandato, dimenticando, forse, che **l'avvocato, per deontologia, aveva già questo dovere**.²⁴



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- **L'art. 13 della Legge 31.12.2017 n. 247 si è occupato della pattuizione dei compensi tra avvocati e clienti prevedendo la seguente regolamentazione:**
 - **il compenso di regola è pattuito per scritto al conferimento dell'incarico;**
 - **la pattuizione è libera, in ogni forma: a tempo, per affari, per convenzione);**
 - **si possono pattuire compensi a percentuale ma non patti di quota – lite.**
- **Il quinto comma, nella sua formulazione originaria, per attuare la trasparenza e fare in modo che la pattuizione del compenso sia consapevole, ha previsto una serie di obblighi a carico dell'avvocato e a favore del cliente:**
 - **l'obbligo di rendere noto il livello di complessità dell'incarico prospettato;**
 - **l'obbligo di dare tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili per il mandato;**
 - **l'obbligo, se richiesto, di comunicare per scritto i costi dell'incarico;**
 - **l'obbligo di distinguere tra questi gli oneri, le spese e i compensi professionali.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO

IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- Con l'art. 1/141 lett. d) della Legge 4.8.2017 n. 124, il Legislatore ha abrogato l'inciso "*a richiesta*" dal quinto comma dell'art. 13 e ha **reso obbligatorio per l'avvocato la comunicazione scritta al cliente sui costi prevedibili dell'incarico.**
- La norma non è formulata in modo chiaro e **ha posto almeno due questioni.**
- La prima è se questa preveda **l'obbligo dell'avvocato di comunicare per scritto prima dell'incarico il preventivo** (cioè il calcolo di previsione del costo), o se preveda **solo l'obbligo per l'avvocato di informare per scritto il cliente sui costi prevedibili** al momento del ricevimento dell'incarico. Optando per la prima ipotesi il preventivo, in caso di stipula del mandato, diventerà **giuridicamente vincolante** (Cass. Sez. II, 4.5.2017 n. 10981); nel secondo caso invece si potrà ritenere un'indicazione di massima da cui potersi ragionevolmente discostare.
- La seconda è **quale sia la conseguenza della mancata comunicazione al cliente.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- Il **Consiglio Nazionale Forense**, con la **nota dell'Ufficio Studi n. 67 del 12.10.2017**, ha affrontato entrambe le questioni che sono state poste.
- La prima questione (quando l'avvocato deve fare la comunicazione scritta) è stata risolta nel senso che **l'avvocato deve fare la comunicazione scritta o dopo aver ricevuto l'incarico o al massimo al momento del suo conferimento**, posto che il testo legislativo prevede che la comunicazione vada data "*a colui che conferisce l'incarico*" con ciò intendendo il momento del conferimento o dopo.
- Da ciò derivano tre importanti conseguenze nei rapporti economici col cliente:
 - la prima è che **la comunicazione scritta non è un vero e proprio preventivo**;
 - la seconda è che **si può inserire nel contratto di mandato professionale anche la comunicazione dei costi prevedibili** e che non è necessario un atto separato;
 - la terza è che **la comunicazione può essere sostituita dalla patto sul compenso**.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- La seconda questione (conseguenze in caso di omessa comunicazione scritta) è stata risolta nel senso di **escludere ogni invalidità del mandato professionale**.
- La conseguenza della mancata comunicazione al cliente dei costi prevedibili sarà, in caso di non pattuizione del compenso, **l'applicazione**, ex comma 6 del medesimo articolo 13, **dei parametri forensi** che appunto si applicano quando:
 - il compenso non è stato determinato in forma scritta;
 - in ogni caso di mancata determinazione consensuale del compenso.
- Inoltre **non si potrà avere alcuna nullità del contratto di mandato professionale posto che la norma è considerata di comportamento** e la sua violazione non causa l'invalidità del contratto di mandato professionale tra cliente e avvocato.
- Semplicemente l'avvocato dovrà attenersi al rispetto dei parametri forensi nel quantificare e richiedere al proprio cliente il corrispettivo della prestazione.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- **Le soluzioni** scelte dal Consiglio Nazionale Forense **sono corrette solo in parte.**
- **La prima** (contemporaneità o posteriorità rispetto al mandato professionale della comunicazione al cliente sui costi prevedibili) **non convince** perché:
 - **il Legislatore ha attuato** con questa previsione **il principio di trasparenza;**
 - **la trasparenza**, di regola, **impone che**, per colmare l'asimmetria informativa, **vada dato prima al cliente il documento** che gli servirà **per verificare poi che il compenso pattuito nel contratto di mandato professionale e le successive richieste di pagamento da parte dell'avvocato rispettino la previsione;**
 - dire che la comunicazione al cliente sui costi prevedibili si può consegnare anche dopo la stipula del mandato significa **svuotare la finalità della norma;**
 - **non è in linea con la prassi** posto che si tende a richiedere all'avvocato, prima della stipula del conferimento del mandato, l'indicazione dei costi prevedibili.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- **Al limite è corretto sostenere che la comunicazione scritta sui costi prevedibili possa essere sostituita dalla pattuizione sul compenso. Perché:**
 - **le norme sulla trasparenza, intesa come correttezza ex art. 1175 cc, sono norme di comportamento** (Cass. Sez. III, 3.7.2014 n. 15224);
 - **queste norme sono a tutela dei consumatori** (Cass. Sez. I, 24.5.2016 n. 10713);
 - **il cliente (inteso come parte da informare) può rinunciare a questo diritto;**
 - **la rinuncia può essere considerata implicita** nella pattuizione del compenso.
- **La seconda soluzione** (la validità del contratto di mandato professionale in caso di omessa comunicazione) scelta dal CNF **è invece corretta** perché in pratica applica **la giurisprudenza della Cassazione che fa derivare dalla violazione di norme di condotta di uno dei contraenti solo la sua responsabilità per danni verso l'altro ma non l'invalidità del contratto** (Cass. Sez. Un. 6.5.2016 n. 9140).



**CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO**

LA CASISTICA PER LA COMUNICAZIONE AL CLIENTE DEI COSTI PREVEDIBILI



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- La prima questione che nasce dalla normativa è **se sia o meno legittimo che l'avvocato invii al cliente una comunicazione dei costi prevedibili che, per quanto riguarda il compenso professionale, si limiti a rimandare ai parametri.**
- E' dubbio sia **se la comunicazione** (o meglio il suo oggetto) **sia sufficientemente determinata** sia **se la clausola del successivo contratto di mandato professionale che, per il compenso, rimandi a detta comunicazione sia anch'essa legittima.**
- Per legge **i parametri si applicano solo se non è pattuito il compenso** e non si prestano in sé al loro mero richiamo nel contratto di mandato professionale.
- Inoltre, proprio perché hanno ampi margini di oscillazione, **la clausola del contratto di mandato che recepisce la comunicazione con esclusivo riferimento ai parametri potrebbe avere un oggetto indeterminato o indeterminabile, con la violazione dell'art. 1346 cc e con la sua nullità ex artt. 1418/2 e 1419 cc.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- Un modo per evitare l'indeterminatezza o l'indeterminabilità della comunicazione dei costi prevedibili al cliente (il preventivo), e quindi di evitare la successiva indeterminatezza o indeterminabilità della pattuizione del compenso che recepisca la comunicazione, può essere quella di **individuare criteri certi** e cioè:
 - **il valore della controversia** oggetto del contratto di mandato professionale;
 - **la fonte normativa dei parametri** con il richiamo al DM di previsione;
 - **l'oggetto del mandato professionale** così da determinare le fasi applicabili;
 - **la volontà di applicare gli importi medi** così da avere somme determinate;
 - eventualmente il **fare salvi eventuali aumenti o diminuzioni** in caso si verificano circostanze non ipotizzabili al momento della comunicazione.
- In questo modo **la comunicazione scritta al cliente sui costi prevedibili, per la parte dei compensi, può diventare determinata o comunque determinabile.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- La seconda questione è se sia legittimo sia inviare al cliente la comunicazione dei costi prevedibili, **indicando che il compenso per l'avvocato sarà determinato in una percentuale sul diritto del cliente**, sia poi pattuire così il compenso.
- Cioè **quale è la comunicazione** e il successivo contratto **che**, pur esprimendo il compenso in percentuale, **non violi il divieto del cd. "patto di quota lite"?**
- L'art. 13/3 LP precisa che la pattuizione dei compensi è libera e consente quella **"a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione"**. Ma il quarto comma aggiunge che **"Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa"**; cioè **è vietato il patto di quota lite**.
- L'art. 25 CDF prevede **la sanzione della sospensione per il patto di quota lite**.³⁴



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO

- **La differenza tra patto a percentuale consentito e patto di quota lite vietato è indicata dal CNF (31.12.2015 n. 260; 18.3.2014 n. 26; 30.12.2013 n. 225):**
 - **il primo è se la percentuale è calcolata sul valore della domanda cioè "su quanto si prevede possa giovarsene"; quindi sul mandato;**
 - **il secondo è se la percentuale è calcolata sul conseguito all'esito della causa.**
- **La Corte di Cassazione (Sez. III, 4.2.2016 n. 2169) conferma il ragionamento del CNF ribadendo il perdurante divieto del patto di quota lite inteso come “il patto con cui si collega preventivamente il contenuto patrimoniale e la disciplina del rapporto d'opera intellettuale alla partecipazione del professionista ad interessi economici finali della lite ed esterni alla prestazione professionale”.**
- **La Cassazione conferma in sede sostanziale la propria giurisprudenza che si era già formata in sede disciplinare (Cass. Sez. Un. 25.11.2014 n. 25012).**



**CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO**

EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE

- L'art. 13 bis LP, introdotto dall'art. 19 quaterdecies/1 DL 148/2017, ha previsto il cd. "**equo compenso**" per gli avvocati che svolgono **prestazioni professionali per alcuni clienti: PA, banche, assicurazioni e imprese che non siano microimprese, piccole o medie**, come da raccomandazione 2003/361CE Commissione del 6.5.2003.
- Quest'ultima definisce la categorie delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) come quella costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo (attivo del bilancio) che non supera i 43 milioni di Euro.
- La norma **si applica a imprese che abbiano almeno 250 dipendenti, ricavi annui del conto economico di almeno 50 milioni e un patrimonio attivo di almeno 43 milioni.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE **PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO** **EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE**

- La norma **si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni** ex terzo comma art. 19 quaterdecies DL 16.10.2017 n.14, convertito con modificazioni in Legge n.172/ 2017.
- La norma attua **i principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività** e garantisce **l'applicazione dell'equo compenso** in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- L'art. 13 bis LP però **non si applica però agli agenti della riscossione**, che comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, devono garantire **la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera**, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE **PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO** **EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE**

- La norma riguarda i casi in cui le **convenzioni** relative alle prestazioni professionali degli avvocati siano **predisposte unilateralmente** dalle imprese che abbiano dette caratteristiche. **Le convenzioni sono presunte unilaterali**, salva la prova contraria.
- Ricapitolando, **per l'applicazione della norma è necessario che l'avvocato:**
 - operi professionalmente con **PA, banche, assicurazioni, imprese sopra le soglie;**
 - lo faccia secondo una **convenzione unilateralmente predisposta** da detti clienti.
- Il compenso risultante da dette convenzioni è considerato equo se è:
 - **proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro** svolto,
 - **proporzionato al contenuto e alle caratteristiche** della prestazione legale
 - **conforme comunque ai parametri forensi.**



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE **PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO** **EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE**

- La norma prevede poi le **clausole vessatorie** nelle convenzioni che sono:
 - a) la facoltà del cliente di **modificare unilateralmente** le condizioni del contratto;
 - b) il rifiuto del cliente di **stipulare per scritto** gli elementi essenziali del contratto;
 - c) il potere del cliente di pretendere **prestazioni aggiuntive a titolo gratuito**;
 - d) **l'anticipazione delle spese** della controversia a carico dell'avvocato;
 - e) clausole che impongono all'avvocato **la rinuncia al rimborso delle spese**;
 - f) la previsione di **termini di pagamento superiori a sessanta giorni**;
 - g) il **mancato riconoscimento delle spese rimosse** al posto del minore compenso;
 - h) la **retroattività di convenzioni peggiorative** successive alle precedenti;
 - i) il **compenso per assistenza e consulenza spetti solo se sia concluso il contratto**.



CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE **PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO** **EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE**

- Le **conseguenze della nullità** della convenzione per la pattuizione di un compenso non equo e per la vessatorietà delle clausole in essa contenute **sono** le seguenti:
 - **le clausole** che prevedono il compenso e quelle vessatorie **sono dichiarate nulle**;
 - **la nullità è ex art. 1419 cc** e non coinvolge invece tutto il resto della convenzione;
 - **il giudice**, una volta che ha dichiarato la nullità della convenzione per essere stato pattuito un compenso non equo e/o delle singole clausole in quanto vessatorie, **determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri forensi**.
- La **nullità opera solo a vantaggio dell'avvocato** e non anche a favore del cliente.
- La **vessatorietà delle clausole prescinde da una specifica trattativa** poiché l'inciso che, in caso di trattativa le legittimava, è stato abrogato dall'art. 1/487 L. 205/2017.



**CORSO DI FORMAZIONE SU L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E COMPENSO**

**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**



CORSO DI FORMAZIONE SU:

L'ORDINAMENTO FORENSE

**PUBBLICITA' - ASSICURAZIONI - PREVENTIVO
INCARICO - COMPENSO – EQUO COMPENSO
CLAUSOLE VESSATORIE**

EMPOLI 20/27.11 - 4/11.12.2018